



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI LIQUIDATORI**

**NUM. 4 DEL 29/07/2022**

### **OGGETTO: PROROGA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E CORRELATI SINO AL 31/12/2022 C.I.G. 9085139DDD**

- Visto il D.Lgs 502/92, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a noma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 4212” e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02/02/2009, “Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali TO4 e TO2 alla realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale presentato per la gestione sia a fini sanitari che socio-sanitari della struttura sita in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3”;
- Visti la L. n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e il D. Lgs 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- Vista la D.D. Regione Piemonte n. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021, “S.A.A.P.A. S.p.a. - "Ospedale Civico Città di Settimo" sito in via Santa Cristina n. 3, a Settimo Torinese (TO): autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e relativo accreditamento;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1-3666 del 2/08/2021, che disponeva , ai sensi del comma 6 dell’art. 23 L.R. 12/2008 e s.m.i. e alla luce delle valutazioni effettuate in seguito dell’istruttoria condotta dal gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 410 del 18/06/2012 e s.m.i., la chiusura del programma di sperimentazione gestionale relativo alla società S.A.A.P.A. per la gestione dell’Ospedale di Settimo Torinese;



- Dato atto che la Regione deliberava, altresì, di demandare a successivo provvedimento regionale, previa proposta delle ASL Città di Torino e ASL TO4, socie della Società S.A.A.P.A., la definizione delle nuove modalità organizzative e gestionali per l'erogazione, in coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione sanitaria, dei servizi sanitari attualmente prestati presso la struttura di Settimo Torinese, secondo l'assetto da ultimo autorizzato con D.D. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021;
- Rilevato che l'Assemblea straordinaria dei Soci di S.A.A.P.A., in data 7/09/2021, deliberava, a maggioranza, di prendere atto delle decisioni della Giunta della Regione Piemonte e di iscrivere, presso il Registro delle Imprese competente, S.A.A.P.A. in liquidazione, nominando tre liquidatori, così come di seguito identificati:
  1. ROSSI Alessandro, nato a Torino (TO) il giorno 27 dicembre 1982, domiciliato in Torino (TO), via Massena n. 44, Codice Fiscale RSS LSN 82T27 L219K;
  2. ASVISIO Luca, nato a Torino (TO) il giorno 16 marzo 1965, domiciliato in Torino (TO), via Galliano n. 15, Codice Fiscale SVS LCU 65C16 L219E;
  3. SODERO Guido, nato a Torino (TO) il giorno 8 giugno 1975, domiciliato presso Ernest Young in Torino (TO), via Meucci n. 5, Codice Fiscale SDR GDU 75H08 L219W,

conferendo all'organo di liquidazione tutti i più ampi poteri per compiere gli atti utili per la liquidazione della società;

- Rilevato altresì che, precedentemente a quanto sopra descritto, viste le difficoltà, rilevate da S.A.A.P.A. S.p.a. ed espresse anche formalmente dalla Cooperativa P. G. Frassati di Torino, titolare dell'affidamento dei servizi socio-sanitari, nel mantenere un livello di servizio infermieristico proporzionale al numero di pazienti ospitati presso la struttura, in virtù delle possibilità offerte dall'art. 125, lett. D del d. lgs. 50/2016 che prevede che, per ragioni di estrema urgenza, qualora le procedure ristrette o negoziate non possano essere rispettate, si possa procedere all'affidamento diretto di un servizio e che "le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza" non debbano "essere in alcun caso imputati all'ente aggiudicatore", S.A.A.P.A. S.p.a. provvedeva, con determina dell'Amministratore Unico n. 29 del 30/06/21, ad affidare a CM Service S.r.l. di Cascinette di Ivrea, Via Chiaverano n. 49, 10010 Cascinette d'Ivrea (TO), P. IVA 08766390010 (incaricata, presso ASL TO4, socio di maggioranza di S.A.A.P.A. S.p.a., di numerosi affidamenti di servizi a carattere socio-sanitario), l'integrazione del servizio infermieristico per n. 64 ore al giorno, a partire dal 1° luglio e sino al 31 agosto 2021;



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- 
- Vista la comunicazione della Cooperativa P.G. Frassati del 23/07/21, nella quale, dato il perdurare delle difficoltà operative nel garantire il servizio affidato, si dichiarava l'interruzione completa delle prestazioni socio-sanitarie e correlate erogate a far data dal 31/07/2021 e ravvisata, di conseguenza, l'estrema urgenza di procedere, in virtù dell'articolo di legge citato per garantire continuità ad un servizio di carattere essenziale e per salvaguardare la salute dei degenti ricoverati;
  
  - Considerato che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, si riteneva pertanto opportuno estendere il contratto già in essere con CM Service, relativo all'affidamento di ore infermieristiche, a tutte le figure professionali presenti presso la struttura ovvero: infermieri, OSS, logopedisti, terapisti, neuropsicologi, coordinatori infermieristici, fisioterapisti, assistenti sociali e familiari, ausiliari (OTA), centralinisti, custodi, magazzinieri, fattorini, impiegati amministrativi nonché i servizi di: pulizia, fornitura DPI e divise, formazione professionale, fornitura materiale per igiene pazienti e attrezzature necessarie, lavanoio, trasporti, smaltimento rifiuti speciali, al costo mensile complessivo proposto dall'azienda, pari a euro 539.000,00 esente IVA (cifra massima prevista per l'impiego di personale necessario per la piena occupazione dei posti letto a disposizione), dal 31/07/2021 e sino al 31/08/2021, con determina dell'Amministratore Unico n. 32 del 27/07/2021;
  
  - Preso atto che, in concomitanza con le modifiche istituzionali in atto e sopra citate, S.A.A.P.A. S.p.a., nell'interesse della collettività al cui servizio la struttura sanitaria opera, provvedeva a prorogare l'affidamento dei servizi socio-sanitari in modalità global service a CM Service S.r.l., con ulteriori provvedimenti di S.A.A.P.A. S.p.A. n. 34 e n. 35, sino al 30/09/2021;
  
  - Rilevato che, con l'avvio della liquidazione della società, con Delibera n. 1 del 6/10/2021, il Consiglio dei liquidatori di S.A.A.P.A. in liquidazione, al fine di completare le azioni a cui era preposto, consentiva la proroga dell'affidamento a CM Service S.r.l., di tutti i servizi socio-sanitari e correlati presenti presso la struttura sanitaria, in modalità global service, per una cifra massima di euro 2.156.000,00 (IVA esente), con eventuale riduzione a favore di S.A.A.P.A. del canone mensile in funzione delle effettive esigenze del servizio e dei pazienti presenti, sino al 31/01/2021, con C.I.G. 881459738E;
  
  - Vista la delibera n. 3 del 23/12/2021, con cui il Collegio dei Liquidatori predisponendo, in seguito ad espressa volontà della Regione Piemonte, una manifestazione di interesse al fine della cessione della proprietà del complesso immobiliare, nonché dell'impresa



---

esercitata presso la struttura;

Rilevato che, dietro acquisizione di apposito parere legale che riteneva giustificabile una proroga tecnica del contratto in essere solo nel caso di sopravvenuti fatti non dipendenti dalla volontà della stazione appaltante e intravedendo tale eventualità nell'operazione esplorativa ai fini della cessione, sopra citata, con verbale del 24/01/2022, il Collegio dei Liquidatori all'unanimità, prorogava il contratto relativo all'affidamento dei servizi citati sino al 31/07/2022, alle medesime condizioni pre-contrattualizzate, a CM Service Srl di Cascinette d'Ivrea (TO), con C.I.G. 9085139DDD;

- Rilevato altresì che, in data 3/02/22 con delibera n. 2, si approvava il verbale che dava atto che erano pervenute n. 18 manifestazioni di interesse, di cui n. 15 ammesse alla procedura finalizzata alla cessione del complesso immobiliare relativo all'Ospedale di Settimo e all'attività ivi esercitata;
- Considerato che il Liquidatore, Dott. Guido Soderò, in data 18/02/2022 rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di membro del Collegio dei Liquidatori e che l'Assemblea dei Soci di S.A.A.P.A. in liquidazione, in data 8 marzo 2022, provvedeva a nominare un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinando, fino a revoca, in 3 (tre) il numero dei liquidatori, confermando a tale carica i dottori:
  1. ROSSI Alessandro, nato a Torino il giorno 27 dicembre 1982, domiciliato in Torino (TO) via Massena n. 44, Codice Fiscale RSS LSN 82T27 L219K;
  2. ASVISIO Luca, nato a Torino (TO) il giorno 16 marzo 1965, domiciliato in Torino (TO), via Galliano n. 15, Codice Fiscale SVS LCU 65C16 L219E;

e nominando l'avvocato MONDELLO Fabrizio, nato a Torino (TO) il giorno 18 settembre 1983, domiciliato in Torino (TO), via Gioberti n. 79, Codice Fiscale MND FRZ 83P18 L219D, attribuendo loro la rappresentanza della società;

- Preso atto che, nel frattempo, si procedeva con le attività legate all'alienazione dell'immobile e che, in particolare, con determina n. 6 del 18/03/22, si provvedeva ad affidare l'incarico di valutazione commerciale di S.A.A.P.A. in liquidazione comprensivo dell'immobile, al Prof. Alain Devalle dell'Università di Torino;



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

- 
- Considerato altresì che, in data 25/03/22, la Regione Piemonte invitava le ASL socie a proseguire con la procedura di alienazione dell'immobile, dal momento che appariva più rispondente all'interesse pubblico e alla programmazione regionale, lo scenario della cessazione a terzi dell'attività;
  - Premesso che, con determina n. 8 del 09/06/22, si affidava un incarico legale all'Avvocato Paola Balzarini, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Varese, al fine di definire i passaggi procedurali per pervenire alla vendita, predisporre la documentazione relativa alla stessa, assistere alla procedura di affidamento e procedere alla finalizzazione dei documenti contrattuali,;
  - Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27/06/22, in cui i Soci prendevano atto e ratificavano la decisione di procedere alla stesura definitiva del Bilancio solo dopo aver acquisito la perizia valutativa di S.A.A.P.A. e quella di ASL TO4, entrambe necessarie per procedere alla vendita dell'immobile;
  - Rilevato che, al fine di avere maggiori indicazioni sulla prosecuzione dell'attività, essendo imminente la scadenza indicata nella DGR n. 1-3666 del 02/08/21, con protocollo di S.A.A.P.A. in liquidazione, n. 202, il Collegio dei Liquidatori, in data 26/07/22, segnalava alla Regione Piemonte l'importanza di ottenere riferimenti sulle attività di gestione, in considerazione della necessità del prosieguo dell'assistenza e delle attività di cessione preliminari già avviate;
  - Rilevato che, nel frattempo, risulta imminente la scadenza del contratto in essere con CM Service Srl e che, al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale che, al momento, copre le necessità giornaliere di circa 200 degenti che giungono in struttura ospedaliera su richiesta delle ASL del territorio, risulta necessario attivare misure urgenti;
  - Premesso che il carattere eccezionale della proroga di affidamento comportava la richiesta di un parere legale e che, pertanto, si procedeva a richiederlo, all'Avvocato Mauro Milan iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino;
  - Rilevato che il professionista dichiarava, nel documento allegato che costituisce parte integrante della deliberazione, che una proroga tecnica trovava fondamento nel principio di continuità amministrativa nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

---

necessità di assicurare un servizio essenziale e, citando la delibera ANAC n. 576 del 28/07/21, peraltro, elencava i casi in cui la proroga tecnica si contempla, ovvero:

1. Il carattere di eccezionalità dell'incarico che impedisce l'attivazione dei meccanismi concorsuali;
  2. Il carattere temporaneo dell'incarico come strumento per assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale all'altro;
  3. in presenza di un'altra gara già avviata;
  4. in caso di assoluta mancanza di responsabilità nel ritardo dell'attivazione della procedura;
  5. qualora vi sia l'opzione di proroga nelle condizioni di gara;
- Preso atto altresì che ANAC non ha statuito che le condizioni pregresse debbano sussistere in via cumulativa e che, tranne l'ultimo caso, si possono contemplare tutte le condizioni elencate dall'Ente;
  - Considerato che, tra i compiti dei Liquidatori, non risulta esservi la programmazione della gestione dei servizi, ma essenzialmente procedere alla liquidazione del soggetto giuridico e, nella fattispecie di S.A.A.P.A. in liquidazione, realizzare tale obiettivo entro il termine dato dalla Regione Piemonte, corrispondente al 03/08/22, e che, nell'attesa di ulteriori, necessarie, indicazioni, già ufficialmente richieste alla Regione stessa per poter perfezionare l'obiettivo indicato e non ancora pervenute alla data odierna, non pare si possa prescindere dal protrarre tale termine al 31/12/22;
  - Rilevato che la progettazione di una gara, alla luce del paragrafo precedente, potrebbe presentare, pertanto, estremi di illegittimità in relazione alle competenze e, in ogni caso, non possiederebbe, alla data indicata, i tempi tecnici necessari per potersi concludere nei termini di legge;
  - Rilevato che, alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, come da bozza di contratto allegato, si ritiene pertanto indispensabile, al fine di salvaguardare la salute pubblica e mantenere la continuità di carattere assistenziale, affidare a CM Service Srl di Cascinette d'Ivrea (TO), alle medesime condizioni sinora contrattualizzate, ovvero al costo complessivo di euro 2.695.000,00, IVA esente, con eventuale riduzione a favore di S.A.A.P.A. in liquidazione, in corrispondenza della diminuzione dei posti letto



**S.A.A.P.A. S.p.A.**  
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: [segreteria.saapa@ospedalesettimo.it](mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it)

PEC: [amministrazione@cert.ospedalesettimo.it](mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it)

[www.ospedalesettimo.it](http://www.ospedalesettimo.it)

---

occupati, la gestione dei servizi socio-sanitari e correlati in modalità global service per il periodo 01/08/2022-31/12/2022, con CIG 9085139DDD;

### **DELIBERA**

fatte salve tutte le premesse che si intendono completamente accolte, di prorogare a CM Service S.r.l., Via Chiaverano n. 49, 10010 Cascinette d'Ivrea (TO), P. IVA 08766390010, come da bozza di contratto allegata, l'affidamento della gestione di tutti i servizi socio-sanitari e correlati presenti presso la struttura sanitaria di S.A.A.P.A. in liquidazione, in modalità global service (infermieri, OSS, logopedisti, terapisti, neuropsicologi, coordinatori infermieristici, fisioterapisti, assistenti sociali e familiari, ausiliari (OTA), centralinisti, custodi, magazzinieri, fattorini, impiegati amministrativi nonché i servizi di: pulizia, fornitura DPI e divise, formazione professionale, fornitura materiale per igiene pazienti e attrezzature necessarie, lavanolo, trasporti, smaltimento rifiuti speciali), per una cifra massima di euro 2.695.000,00 (IVA esente), con eventuale riduzione a favore di S.A.A.P.A. del canone mensile in funzione delle effettive esigenze del servizio e dei pazienti presenti, per il periodo 01/08/2022-31/12/2022, con C.I.G. 9085139DDD;

- di accogliere il parere legale, che qui si allega, quale parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare la proroga di contratto tra S.A.A.P.A. in Liquidazione e CM Service, allegato al presente atto.

**I Liquidatori**

**Dott. Luca Asvisio**.....

**Avv. Fabrizio Mondello**.....

**Dott. Alessandro Rossi** .....

*Firmato in originale*

**STUDIO LEGALE MILAN**  
Via Bruno Buozzi n. 3  
10121 TORINO Tel. 011-517.85.11 - Fax 011-518.94.84  
e-mail: studiomilanbrusasco@gmail.com

Avv. Mauro Milan  
Avv. Alessandra Brusasco

**Spett.le**  
**S.A.A.P.A. S.p.a.**  
**Via Santa Cristina n. 3**  
**10036 SETTIMO TORINESE**

**alla c.a. del Liquidatore**  
**Dott. Alessandro ROSSI**

Torino, 25 luglio 2022

**OGGETTO: Proroga affidamento servizi.**

Egregio signor Liquidatore, Dott. Alessandro ROSSI,

faccio seguito alla Sua richiesta rispondo alla richiesta di un mio parere in relazione al seguente quesito: *“vista l'imminente scadenza del contratto di CM SERVICE e le attività amministrative propedeutiche che dovrà svolgere la Regione Piemonte per la cessione possiamo prorogare il contratto fino al 31/12/2022 per non interrompere il servizio?”*

Al riguardo, mi pare doveroso in via preliminare richiamare quanto riferito nel parere reso in data 28.09.2021 e nella successiva nota del 28.12.2021, nell'ambito delle quali ho segnalato che la proroga tecnica, *“di origine giurisprudenziale, trova fondamento nel principio di continuità amministrativa nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. (C.d.S., sez. V, 11.5.2009, n. 2882)”*.

In dettaglio, giova segnalare che il tema della proroga tecnica dei contratti pubblici risulta affrontato dall'ANAC che, con delibera n. 576 del 28.07.2021 ha, tra l'altro, elencato i presupposti per poter disporre la proroga dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalla Pubblica amministrazione.

Nell'ambito di detta deliberazione l'ANAC ha chiarito che la proroga può essere legittimamente disposta quando ricorrono le seguenti condizioni:

*“-la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva*



## STUDIO LEGALE MILAN

Via Bruno Buozzi n. 3

10121 TORINO Tel. 011- 517.85.11 - Fax 011 - 518.94.84

e-mail: studiomilanbrusasco@gmail.com

Avv. Mauro Milan  
Avv. Alessandra Brusasco

*necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);*

*-la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);*

*-la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);*

*-l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (IRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013);*

*-l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto"*

Per quanto mi è dato sapere, allo stato non sarebbe stata avviata la nuova gara finalizzata alla individuazione del nuovo contraente e il contratto non conterrebbe l'opzione della sua proroga, mentre sussisterebbero le altre condizioni indicate dall'ANAC per giustificare la proroga del contratto.

In argomento, tuttavia, occorre sottolineare che l'ANAC non ha statuito che le condizioni elencate debbano sussistere in via cumulativa; il che consentirebbe di affermare che la proroga tecnica sia consentita in presenza anche di una sola delle condizioni elencate.

Inoltre, giova sottolineare che gli amministratori di SAAPA S.p.a. in liquidazione, non devono, secondo quanto riferito nella deliberazione dell'Assemblea dei soci che ha disposto lo scioglimento della società, programmare la futura erogazione dei servizi, bensì, procedere alla liquidazione del soggetto giuridico entro il termine del 03.08.2022 e che potrebbe essere prorogato al 31.12.2022.

Neill'ambito di tale compito, potrebbe addirittura non risultare legittimo bandire una gara d'appalto per l'affidamento di servizi e, in ogni caso, una gara d'appalto difficilmente potrebbe essere conclusa entro il termine indicato.

Inoltre, le condizioni indicate dall'ANAC nella propria analisi per poter ritenere legittima la proroga dei contratti, potrebbero non essere del tutto esaustive, poiché la singolare fattispecie della liquidazione del soggetto giuridico non pare essere stata analizzata.

**STUDIO LEGALE MILAN**

Via Bruno Buozzi n. 3

10121 TORINO Tel. 011 - 517.85.11 - Fax 011 - 518.94.84

e-mail: [studiomilanbrusasco@gmail.com](mailto:studiomilanbrusasco@gmail.com)



Avv. Mauro Milan  
Avv. Alessandra Brusasco

L'imminente scadenza del contratto con l'operatore affidatario dei servizi e l'oggettiva necessita di assicurare la continuit  del servizio sanitario a favore degli utenti rendono, quindi, indispensabile disporre la proroga del servizio.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo i miei migliori saluti.

Avv. Mauro Milan

## **PROROGA CONTRATTO**

**OGGETTO: Attività di ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SERVIZI CORRELATI PRESSO S.A.A.P.A. IN LIQUIDAZIONE S.p.A. in liquidazione – CIG**

L'anno 2022, il giorno 31/07/2022 a Settimo Torinese (TO), presso l'Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese",

TRA

S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione, con sede in Settimo Torinese (TO), Via S. Cristina n. 3, P. IVA 08507160011, Pec: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it, legalmente rappresentata dal Consiglio dei liquidatori, Dott. Alessandro Rossi, nato a Torino il 27.12.1982, il Dott. Luca Asvisio, nato a Torino il 16.03.1965 e l'Avv. Fabrizio Mondello, nato a Torino il 18.09.1983, domiciliati per la carica nella sede legale della Società,

E

la ditta CM Service S.r.l., con sede legale in Via Chiaverano, 49, 10010 Cascinette d'Ivrea (TO), P.IVA 08766390010, Pec: info@pec.cmservicesrl.it, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Conversa Rita Carmela, nata a Ivrea (TO), il 16/03/69, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Impresa;

### **PREMESSO**

- che, con Determina dell'Amministratore Unico n. 29 del 30/06/2021, S.A.A.P.A. in liquidazione, in seguito all'urgenza venutasi a creare per la mancanza di personale infermieristico, ai sensi dell'art. 125, lett. D del d. lgs. 50/2016, procedeva ad affidare una parte del servizio relativo, ad integrazione di quello già esistente, per il periodo luglio-agosto 2021;
- che, con Determina dell'Amministratore Unico n. 32 del 27/07/2021, ai sensi dell'art. 125, lett. D del d. lgs. 50/2016, per ulteriore e impellente necessità, si estendeva il contratto in essere a tutti i servizi di carattere socio-sanitario e correlati sino al 31/08/2021;

- che, in data 02/08/2021, la Regione Piemonte, con Delibera di Giunta Regionale n. 1-3666, disponeva, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 L.R. 12/2008 e s.m.i. e alla luce delle valutazioni effettuate in seguito dell'istruttoria condotta dal gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 410 del 18/06/2012 e s.m.i., la chiusura del programma di sperimentazione gestionale relativo alla società S.A.A.P.A. s.p.a. e, pertanto, S.A.A.P.A. restava in attesa delle decisioni susseguenti in capo all'Assemblea dei Soci del 07/09/21;
- che, con Determina dell'Amministratore Unico n. 34 del 30/08/2021, ai sensi dell'art. 125, lett. D del d. lgs. 50/2016, per ulteriore e impellente necessità, in attesa della convocazione dell'Assemblea dei Soci, si prorogava il contratto in essere sino al 10/09/2021 e, con Determina dell'Amministratore Unico n. 35 del 06/09/2021, si prorogava ulteriormente sino al 30/09/2021 al fine di garantire la copertura di un servizio pubblico ed essenziale;
- Rilevato che il Consiglio dei liquidatori, riunitosi in data 04/10/2021, approvava all'unanimità la proroga, ai sensi di legge e per imprescindibili esigenze di servizio, relativa al contratto di affidamento dei servizi di assistenza socio-sanitari e correlati sino al 31/01/2022, ovvero sino al termine del periodo minimo necessario per procedere con una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi e che con Delibera n. 1 del 06/10/2021 del Consiglio dei Liquidatori veniva approvata la proroga suddetta;
- Rilevato che, con delibera n. 3 del 23/12/2021, il Consiglio dei Liquidatori predisponendo, in seguito ad espressa volontà della Regione Piemonte, una manifestazione di interesse al fine della cessione della proprietà del complesso immobiliare, nonché dell'impresa esercitata presso la struttura e considerato che, essendo pertanto intervenuti fatti non dipendenti dalla stazione appaltante che rendevano utile soprassedere alla stipulazione di un nuovo procedimento di affidamento, dietro parere legale, in data 24/01/22, si approvava la proroga dell'attuale contratto in corso relativo all'affidamento dei servizi citati sino al 31/07/2022 e con Delibera n. 1 del 28/01/2022 si rendeva pubblica tale decisione;
- Vista l'impellente necessità di procedere ora ad una proroga dell'affidamento, dandosi il caso di assoluta impossibilità di interrompere un servizio essenziale, in attesa di indicazioni, già richieste da S.A.A.P.A. in liquidazione alla Regione Piemonte, sull'effettiva applicazione delle indicazioni generali contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1-3666 e considerando, peraltro, che l'attività di

S.A.A.P.A. in liquidazione non può prevedere attività di carattere programmatico ma esclusivamente di carattere gestionale;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 -Premesse ed allegati**

1.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

2.1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento temporaneo, da parte di S.A.A.P.A. in liquidazione a CM Service S.r.l. delle attività di:

- 1) Infermieri;
- 2) OSS;
- 3) Logopedisti, terapisti, neuropsicologo;
- 4) Coordinamento infermieristico;
- 5) Fisioterapisti;
- 6) Assistente sociale;
- 7) Assistente familiare;
- 8) Ausiliari (OTA);
- 9) Centralinisti;
- 10) Custodi;
- 11) Magazzinieri;
- 12) Fattorini;
- 13) Impiegati amministrativi;

e i servizi di: pulizia, fornitura DPI e divise, formazione professionale, disponibilità materiale per igiene pazienti e attrezzature necessarie alle attività indicate , lavanolo, trasporto materiali sanitari, smaltimento dei rifiuti speciali. L'espletamento delle attività verrà regolato dal Capitolato già trasmesso da S.A.A.P.A. in liquidazione e, altresì, parte costitutiva del presente contratto.

Sono a carico di CM Service S.r.l., tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle medesime o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Nell'esecuzione del servizio, CM Service S.r.l. impiegherà personale in possesso della necessaria qualificazione professionale, nel numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio a norma di legge e lo impiegherà sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

CM Service S.r.l. dovrà garantire per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile per il corretto, completo e puntuale espletamento del servizio in parola, provvedendo ad eventuali assenze con l'immediata sostituzione.

### **Art. 3 - Norme regolatrici del contratto**

3.1. L'incarico viene concesso ed accettato e dovrà essere eseguito con l'osservanza:

- del presente atto;
- delle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di affidamenti di servizi (D.Lgs. 50/2016) ove applicabili;
- e, per quanto non regolato dalle disposizioni degli atti sopra richiamati, del Codice Civile e delle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

### **Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni**

4.1. Agli effetti di quest'atto, le parti eleggono domicilio:

la società S.A.A.P.A. in liquidazione, presso la propria sede in Via Santa Cristina, numero 3;  
la società CM Service S.r.l., presso la propria sede, in Via Chiaverano, 49, 10010, Cascinette d'Ivrea (TO).

4.2. Le notifiche e le comunicazioni fra le parti, relative agli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata agli indirizzi di cui al comma precedente oppure tramite comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati in epigrafe.

4.3. E' onere di ciascuna delle parti comunicare formalmente all'altra parte eventuali cambi di indirizzo o di indirizzo PEC.

4.4. In difetto di formale comunicazione dei cambiamenti, le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite agli indirizzi risultanti da questo contratto.

### **Art. 5 – Durata del contratto**

5.1. Il contratto avrà decorrenza dal 01/08/2022 e durerà sino al 31/12/2022.

### **Articolo 6 - Corrispettivo — Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari**

6.1. Per le attività di cui al precedente articolo, l'importo riconosciuto a CM Service S.r.l. è, in relazione alla massima occupazione dei posti letto, di euro 2.695.000,00, IVA esente, determinato sulla base della proposta del fornitore. La cifra indicata si intende a copertura del fabbisogno sino al 100 per cento di occupazione riconosciuta dei posti letto della struttura. Qualora i costi risultassero inferiori a quelli previsti in offerta, il canone mensile verrà ridotto in favore di S.A.A.P.A. Spa in liquidazione, in funzione delle effettive

esigenze del servizio e dei pazienti presenti, garantendo comunque la stessa qualità delle prestazioni erogate.

6.2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010, n.136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", CM Service S.r.l. si impegna a osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite avvalendosi di Istituti di credito o della società Poste Italiane SPA.

6.3. Il pagamento sarà disposto a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa di CM Service Srl.

### **Art. 7 – Polizza Assicurativa**

7.1. CM Service S.r.l., nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni. E' obbligo di CM Service S.r.l. stipulare una polizza assicurativa per Responsabilità Civile professionale verso Terzi (RCT) e per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), con validità dalla data del Contratto e per tutta la durata dello stesso. La stipula di questa polizza non esonera, in alcun modo, CM Service S.r.l. dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto.

### **Articolo 8 – Personale**

8.1 Il Fornitore CM Service Srl si impegna ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzioni degli infortuni sul lavoro, tutela e assistenza dei lavoratori, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro e stabiliti dalle vigenti leggi, regolamenti, decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro nazionale, regionale, provinciale ed aziendale; resteranno, pertanto, a suo totale carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previste da tali normative.

### **Articolo 9 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze**

9.1 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, relativo al contratto, sottoscritto dalle parti, risulta acquisito dagli Uffici di S.A.A.P.A. in liquidazione.

9.2 Copia del D.U.V.R.I. rimarrà depositata presso la sede di S.A.A.P.A. S.p.a. in liquidazione e CM Service S.r.l. si impegna a rispettarne i contenuti e le disposizioni.

## **Articolo 10 - Controlli e sanzioni sul servizio**

10.1. S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione si riserva la facoltà di verificare la regolarità dell'espletamento del servizio.

## **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

11.1. Il presente contratto potrà essere risolto ipso iure a giudizio di S.A.A.P.A. in liquidazione ove ricorreranno speciali motivi di inadempienza da parte della Società esecutrice, previsti dalla normativa vigente (articolo 108 del d.lgs. 50/2016).

## **Articolo 12 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

12.1. Sono vietate sia la cessione del contratto che la cessione del credito.

## **Articolo 13 – Patto di integrità**

13.1. C.M. Service Srl si impegna a rispettare il Patto di integrità già firmato per il precedente contratto.

## **Articolo 14 – Riservatezza e tutela dati personali**

14.1 Il Fornitore CM Service S.r.l. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

14.2 S.A.A.P.A S.p.A. in liquidazione e CM Service S.r.l. prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine di dare esecuzione alle rispettive obbligazioni contrattuali con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

14.3 Il Fornitore CM Service S.r.l. dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dai provvedimenti generali a esso correlati e si obbliga a rispettarli per tutta la durata del contratto, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.



**Articolo 15 – Foro competente**

15.1. La decisione di qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione, dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'Arbitrato.

Settimo Torinese, 31/07/22

Per S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione

Il Consiglio dei Liquidatori

---

Dott. Luca Asvisio .....

Dott. Alessandro Rossi .....

Avv. Fabrizio Mondello .....

Per CM Service Srl

Il legale Rappresentante .....